



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova

Sede UOG Brescia

LAVORI DI MANUTENZIONE A ZONE
negli edifici di proprietà dell'ALER o dalla stessa gestiti a qualsiasi titolo

OPERE EDILI

(budget 1761)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Zona:
“Valle Sabbia, Val Trompia e Alto Garda”

INDICE della parte 1[^] - normativa CSA OPERE A MISURA
--

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 MODALITÀ D'AGGIUDICAZIONE	3
ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	3
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	3
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	4
ART. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	4
ART. 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO.....	4
ART. 9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	5
ART. 10 DENOMINAZIONE IN VALUTA	5
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	6
ART. 11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	6
ART. 12 ESECUZIONE DELLE OPERE.....	6
ART. 13 PENALI IN CASO DI RITARDO.....	7
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	8
ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 15 ANTICIPAZIONE.....	8
ART. 16 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE	8
ART. 17 PAGAMENTI IN ACCONTO	9
ART. 18 PAGAMENTI A SALDO.....	10
ART. 19 REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO.....	10
ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI.....	10
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE.....	10
ART. 21 CAUZIONE PROVVISORIA	10
ART. 22 GARANZIA FIDEJUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)	11
ART. 23 RIDUZIONE DELLE CAUZIONI.....	11
ART. 24 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA.....	12
CAPO 7 - DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L'ESECUZIONE.....	13
ART. 25 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 26 - VERIFICHE ISPETTIVE	15
ART. 27 SUBAPPALTO.....	15
ART. 28 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA	18
ART. 29 VARIAZIONE DELLE OPERE.....	19
ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	19
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20
ART. 31 NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE	20
ART. 32 PIANI DI SICUREZZA.....	21
ART. 33 RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	22
CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	23
ART. 34 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	23
ART. 35 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	23
CAPO 10 – CONTROVERSIE E NORME FINALI.....	23
ART. 36 CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA.....	23
ART. 37 IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI	24

[Allegato A "FAC-SIMILE mail sicurezza"](#)

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione per opere edili che nel corso del periodo di durata del contratto si renderanno necessari per conservare in buono stato tutte le parti e gli accessori degli edifici di cui all'allegato elenco, di proprietà della Stazione appaltante o dalla stessa gestiti a qualsiasi titolo.

La consistenza del patrimonio, oggetto del presente appalto di manutenzione, potrà subire nel periodo contrattuale variazioni in più o in meno, anche di notevole entità, senza che questo possa costituire motivo per compensi aggiuntivi.

Non sussiste diritto di esclusiva a favore dell'Appaltatore. La Stazione appaltante si riserva infatti la facoltà di affidare a terzi eventuali lavori, a propria insindacabile discrezione, senza che per ciò nulla sia dovuto all'Appaltatore.

L'Impresa partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla puntuale esecuzione dei lavori in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore, essendo gli edifici abitati o comunque utilizzati, dovrà tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi con essi in collaborazione con la Direzione Lavori della Stazione appaltante, per una soddisfacente riuscita dei lavori.

ART. 2 MODALITÀ D'AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) D.lgs. 36/2023 da esperirsi con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posti a base di gara ai sensi all'art. 108, comma 3 d.lgs. 36/2023, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come previsto dall'art.54 c.1 D.lgs. 36/2023. L'elemento prezzo è costituito dall'indicazione dell'importo offerto rispetto all'importo posto a base di gara.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 s.m.i., sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi a base di gara (Prezziario Regione Lombardia 2023) e così definito:

- 1) L'importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad euro 564.000,00;
- 2) L'importo della manodopera è pari ad euro 253.345,04 non ribassabili;
- 3) L'importo degli oneri di sicurezza è pari ad € 36.000,00 non ribassabili.

L'importo dell'appalto è costituito dalle seguenti voci:

- a) Importo dei lavori qui sopra determinato al rigo 1), soggetto a ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo, comprensivo del costo della mano d'opera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- b) Importo degli oneri di sicurezza qui sopra determinato al rigo 3), scorporato dall'importo soggetto a ribasso, ai sensi del p.to 4.1.4 dell'allegato XV del Decreto n. 81/2008.

Qualora durante il contratto si renda necessario introdurre addizioni o riduzioni ai lavori, la Stazione Appaltante potrà ordinare una variazione in più o in meno dei lavori stessi, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.9 del D.lgs. 36/2023.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e fino al raggiungimento dell'importo fissato, salvo quanto disposto diversamente nel successivo comma.

Qualora alla scadenza suddetta l'ammontare delle opere eseguite sia inferiore all'importo contrattuale, ovvero a quello di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, è in facoltà della

Stazione appaltante prorogare il termine contrattuale sino al raggiungimento di detto limite.

ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei fabbricati ubicati nella zona;
- d) l'elenco dei prezzi unitari (Prezziario Regione Lombardia 2023),
- e) computo metrico estimativo (redatto sulla base dello storico per tipologia d'appalto)
- f) il piano di sicurezza di cui all'art. 88 e seguenti del d.lgs. 81/2008 s.m.i. nei casi previsti dallo stesso d.lgs. 81/2008 s.m.i., a cura del soggetto aggiudicatario;
- g) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008 s.m.i..
- h) il codice etico regionale degli appalti di cui alla DGR Lombardia IX/1644 del 04/05/11.
- i) Il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia XI/1751 del 17/06/2019.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; per quanto applicabile
- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, s.m.i.;
- il D.M. 22/01/08 n. 37 sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- il d.lgs. 8/7/2003 n. 235 sul montaggio uso e smontaggio dei ponteggi;
- la legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il d.lgs. 36/2023 s.m.i. Codice dei contratti pubblici.

Essendo la Stazione Appaltante soggetto certificato ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001/2015, troverà applicazione nei rapporti con l'Appaltatore anche tale normativa di riferimento.

La Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. 08/06/2001 n. 231, si è dotata di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di Codice Etico che troveranno applicazione anche nei confronti dei soggetti concorrenti alla presente procedura d'appalto.

ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto a dotarsi di firma digitale e di casella di Posta Elettronica Certificata che potrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante per le comunicazioni necessarie alla gestione dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.

ART. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023.

ART. 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del DM 145/2000 e comunque da persona fornita di requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo

rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà quello dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A. DM 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 Marzo 2005, n° 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n° 82 del 2005.

ART. 9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del disposto dell'art.3 del DM 08/05/03 n.203 in ordine alla provenienza dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda l'accettazione la qualità, l'impiego dei materiali trova applicazione l'art. 115 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e il richiamato allegato II.4; per quanto attiene la loro provvista e provenienza, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Per le componenti strutturali soggette a qualificazioni ai sensi del DM 14/01/2008 (calcestruzzo, acciaio per CA, acciaio per strutture metalliche) l'impresa deve garantire la rintracciabilità del materiale fornito con un percorso documentale che attesti i passaggi compiuti dal luogo di produzione, all'eventuale grossista, al luogo di trasformazione e/o lavorazione, al cantiere. I certificati di qualità del materiale devono essere affiancati dalla trascrizione dei documenti di trasporto da un luogo all'altro. La lavorazione del calcestruzzo e del ferro da costruzione deve essere effettuata esclusivamente da ditte certificate ISO 9001.

Oltre ai componenti o materiali indicati al capoverso precedente, il progettista o il Direttore dei Lavori possono individuare ulteriori componenti o materiali ritenuti critici, in relazione alla tipologia dell'appalto, per i quali l'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno essere in grado di documentare la qualifica (Controllo di Produzione di Fabbrica e/o Certificazione ISO 9000).

Per tutti i materiali utilizzati in cantiere devono essere messe a disposizione della Direzione Lavori le schede con le caratteristiche tecniche, le eventuali manutenzioni richieste, le modalità per il corretto utilizzo e messa in opera.

Le bolle di consegna dei materiali in cantiere devono recare il numero di targa ed il nominativo dei proprietari degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi.

ART. 10 DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali e ogni altro valore monetario, sono espressi in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori avrà inizio dopo la stipula del contratto d'appalto e risulterà da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla predetta stipula (vedi allegato II 14 art. 3).

La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda.

E' in facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora la consegna sia eseguita ai sensi del capoverso precedente, il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore stesso.

Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

ART. 12 ESECUZIONE DELLE OPERE

L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dalla Stazione appaltante mediante ordini di servizio trasmessi via telefax, posta elettronica od internet. E' fatto obbligo all'Appaltatore di essere munito di apparecchio telefax ed indirizzo elettronico per ricevimento di messaggi e.mail funzionanti 24 ore su 24.

L'appaltatore sarà tenuto ad interfacciarsi con la stazione appaltante utilizzando il software messo a disposizione dalla stessa.

Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, ma verranno successivamente confermati per iscritto.

Gli interventi saranno programmati con la Stazione appaltante ed i termini d'esecuzione saranno riportati sull'ordine di servizio. Il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine nel rispetto di quanto stabilito dalla carte dei servizi di ALER Brescia-Cremona-Mantova e più precisamente:

- gli interventi URGENTISSIMI dovranno essere eseguiti entro 24 ore;
- gli interventi URGENTI dovranno essere eseguiti entro 48 ore;
- gli interventi ORDINARI dovranno essere eseguiti entro 20 giorni;
- per gli interventi programmati la tempistica sarà definita negli ordini di servizio in relazione alla tipologia del lavoro.

L'inizio lavori come sopra indicato, riferito ai lavori qualificati urgentissimi, relativi a circostanze in cui l'assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari è esteso all'orario notturno e/o festivo. Per tali interventi è prevista nell'elenco prezzi una maggiorazione in percentuale del compenso. L'Appaltatore dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno al fine di soddisfare le eventuali necessità manutentive in cui l'assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, scongiurare l'aggravarsi di danni che siano già in corso di produzione, rimuovere problematiche fonti di potenziale od effettivo pericolo, attivare e/o consentire la riattivazione di impianti e/o servizi; pertanto è fatto obbligo all'appaltatore stesso di dotarsi di apparecchio telefonico portatile, attivo 24 ore su 24, il cui numero dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante; il recapito telefonico potrà essere comunicato dalla stessa Stazione appaltante ai soggetti per conto dei quali la medesima agisce.

L'entità e la qualità delle maestranze e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da

garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante lo stato di avanzamento dei singoli lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l'avvenuto inizio dei lavori e l'avvenuta ultimazione dell'intervento entro due giorni dalla data della stessa, utilizzando il software messo a disposizione della Stazione appaltante. Entro i medesimi termini devono essere trasmesse alla Stazione appaltante le chiavi e le altre dotazioni necessarie a rendere effettivamente disponibili ed utilizzabili i locali oggetto d'intervento. Il mancato rispetto dei termini indicati verrà trattato come il ritardo nella esecuzione effettiva, con conseguente applicazione delle medesime penali di cui al successivo articolo 13.

Analogamente l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante tutta la documentazione a supporto della stesura della contabilità di ogni singola pratica e per la stesura della contabilità finale.

Il termine massimo consentito per la messa a disposizione della citata documentazione è fissato in giorni 30 naturali consecutivi dalla data di ultimazione dell'intervento.

Per il mancato rispetto di tale termine si procederà all'automatica applicazione delle penali di cui all'art. 13.

Le comunicazioni riferite alla gestione operativa degli interventi manutentivi, comprese quelle citate relative allo stato d'avanzamento dei singoli lavori ed alla avvenuta ultimazione degli stessi, potranno essere inviate a cura dell'Appaltatore, via telefax od e.mail, ai recapiti comunicati dalla Stazione appaltante. Parimenti, la Stazione appaltante potrà utilizzare le stesse modalità per comunicare con l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di manodopera, di mezzi e di materiali in funzione delle segnalazioni e delle richieste di intervento che verranno inoltrate dalla Direzione Lavori della Stazione appaltante.

Il numero degli automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali.

Per mezzi d'opera e attrezzature normalmente necessari s'intende tutto quanto normalmente utilizzato per l'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno ed all'esterno, quali ad esempio attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialità edile ed affine, trapani, argani, compressori, martelli demolitori, elettropompe, cavalletti e ponteggi ecc.

Per materiali minuti necessari s'intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo normalmente utilizzati per l'esecuzione di riparazioni e rappezzi, relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine.

ART. 13 PENALI IN CASO DI RITARDO

Qualora a seguito di richiesta d'intervento l'Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

Il ritardo nell'esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta l'applicazione nella misura di seguito indicata.

Penali per ritardati inizio e/o ultimazione lavori:

Interventi urgentissimi – penale di 200 € (duecentoeuro) per ogni giorno di ritardo.

Interventi urgenti – penale di 100 € (centoeuro) per ogni giorno di ritardo.

Interventi ordinari o programmati – penale di 50 € (cinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo.

Penale per ritardata consegna documentazione contabile:

Fissata forfettariamente nello 0,5% dell'importo netto del consuntivo di ogni pratica per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Nel caso di mancato inizio delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine fissato, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento.

La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, con addebito di ogni danno.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata,

mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto nei rapporti con la Stazione Appaltante e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le fatture emesse dall'appaltatore, le fatture emesse dal subappaltatore in caso di pagamento diretto da parte della stazione e gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed ove previsto il codice unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 15 ANTICIPAZIONE

Il presente appalto beneficia dell'istituto dell'anticipazione del corrispettivo nella misura di cui all'art. 125, c. 1, del d.lgs. 36/ a condizione che l'Appaltatore produca apposita cauzione, conforme a quanto previsto dal D.M 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 16 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

L'ordine di servizio per l'esecuzione dei singoli interventi, redatto in duplice copia, a cura della Direzione Lavori, sarà recapitato via telefax all'Appaltatore. Quest'ultimo, a lavori conclusi, produrrà una relazione sull'intervento eseguito, redatta su formulario predisposto dalla Stazione appaltante, dalla quale dovranno risultare i seguenti elementi:

- estremi dell'ordine di servizio;
- descrizione dei lavori eseguiti;
- descrizione sintetica dei materiali usati;
- nominativo degli operai che hanno eseguito l'intervento, con indicazione analitica delle ore giornalmente impiegate;
- sottoscrizione datata dell'inquilino o del capo scala per gli alloggi, di un responsabile a conferma dell'avvenuta esecuzione dei lavori e con l'indicazione di eventuali osservazioni;
- estratto conto dei lavori eseguiti, predisposto sulla base dei documenti contrattuali da trasmettere alla Stazione appaltante tramite il software appositamente fornito ed accesso ad internet ed eventuale copia cartacea.

Preliminarmente alla contabilizzazione dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa degli interventi eseguiti, accertando anche la qualità dei lavori effettuati e dei materiali impiegati, e della congruità degli estratti conto trasmessi dall'Impresa.

Il registro di contabilità dovrà essere firmato per accettazione dall'Appaltatore con o senza riserve nel giorno in cui viene presentato.

Nell'ipotesi che la Direzione Lavori giudicasse gli interventi non eseguiti a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà procedere alla sistemazione o rifacimento delle opere entro il termine assegnato.

La Stazione appaltante non procederà alla contabilizzazione di quegli interventi i cui conteggi siano incompleti o non siano stati predisposti conformemente ai documenti contrattuali.

Per gli interventi che necessitano di opere in economia entro la mezza giornata lavorativa, è data all'Appaltatore la facoltà di richiedere la contabilizzazione in economia computando perciò la prestazione di manodopera edile, per opere di demolizione e ripristino di opere edili, fino ad un massimo di 8 ore (2 operai ore 4 + 4), oltre ad eventuali prestazioni in economia per opere specialistiche, sempre fino ad un massimo di 8 ore (2 operai, ore 4 + 4), per ogni eventuale settore specialistico che sia intervenuto nelle lavorazioni (idraulico, elettricista,

falegname, pittore ecc.) e computando inoltre la sola fornitura dei materiali necessari. Nel caso l'Appaltatore opti per la contabilizzazione in economia, s'intendono comprese nel massimo delle 8 ore di manodopera edile le eventuali ore impiegate per l'assistenza alla manodopera specialistica diversa da quella edile.

Sia nel caso di contabilizzazione in economia, che in quello di contabilizzazione a misura, l'Appaltatore può inoltre richiedere la contabilizzazione della prestazione di manodopera edile o idraulica fino ad un massimo di 8 ore (2 operai, ore 4+4) per indagini e verifiche connesse con la ricerca di perdite di acqua, nei casi giustificati da oggettive condizioni e circostanze verificabili.

Qualora per interventi ed esigenze particolari fossero necessarie opere contabilizzabili solamente in economia le stesse dovranno essere quantificate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante.

E' data infine la facoltà all'Ente Appaltante di chiedere all'Appaltatore di procedere direttamente a sopralluoghi. In questo caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il sopralluogo, indagare sulla natura del problema, quindi trasmettere via telefax alla Stazione appaltante le proprie conclusioni scritte. La trasmissione delle risultanze sarà anticipata telefonicamente o verbalmente qualora, avuto riguardo al problema rilevato, l'Appaltatore ritenga ci siano effettivamente gli estremi per un intervento urgente. Tuttavia spetta alla Direzione Lavori della Stazione appaltante disporre o meno l'esecuzione dell'intervento, che in relazione al caso sarà scritto o verbale.

La prestazione, così come definita al precedente paragrafo, viene compensata con un importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di operaio edile specializzato comprensivo degli spostamenti e dell'utilizzo del mezzo di trasporto.

Qualora il sopralluogo richiesto dalla Stazione appaltante abbia per oggetto la verifica di problemi impiantistici, l'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di tecnici o ditte specializzate. Il compenso relativo a tali prestazioni verrà quantificato di volta in volta con riferimento alla complessità dell'indagine e delle necessità operative conseguenti.

ART. 17 PAGAMENTI IN ACCONTO

l'Appaltatore maturerà il diritto a pagamenti ogni qualvolta il suo credito avrà raggiunto un importo minimo pari 10% dell'importo contrattuale per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dalla Direzione Lavori della Stazione appaltante.

I certificati di pagamento saranno emessi al raggiungimento dell'importo minimo sopra prescritto.

Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell'Impresa l'emissione di regolare fattura quietanzata, in caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, o in caso di mancata apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

La Stazione appaltante fornirà all'Appaltatore ogni indicazione utile al fine della corretta fatturazione degli interventi, in funzione del soggetto per conto del quale è avvenuta la realizzazione dei lavori richiesti

In alternativa alla fatturazione diretta, potrà quindi essere richiesto all'Appaltatore di emettere fattura recante nell'intestazione il soggetto per il quale la Stazione appaltante agisce, oppure mediante utilizzo della intestazione fiscale "ALER Brescia-Cremona-Mantova in nome e per conto di ...".

L'attribuzione della fatturazione come indicata sarà corredata per ogni intestazione dalla relativa partita IVA.

La Stazione appaltante, in conseguenza di particolari esigenze legate alla necessità di procedere con fatturazione e pagamento di specifici interventi potrà procedere in tal senso previa comunicazione all'Appaltatore dei dati necessari. Le singole fatturazioni verranno pertanto richieste ed i relativi pagamenti effettuati anche in mancanza del raggiungimento dell'importo minimo indicato al primo capoverso del presente articolo.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Gli stati di avanzamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data del loro riconoscimento che deve avvenire come sopra indicato; i certificati di pagamento saranno emessi dal Rup contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo c., del codice civile.

Il termine per disporre il pagamento dell'importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP. I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alla presentazione del DURC alla direzione lavori.

ART. 18 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 70 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del progetto entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto e da talune sue caratteristiche.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 117 comma 9 dlgs.36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC regolare e per tutte le lavorazioni di cui all'allegato X del DL 81/08 anche del DURC di congruità della manodopera così come previsto dall'art. 8 comma 10-bis del DL 76/2020 e s.m.i..

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro il termine di due anni di cui all'art. 116, comma 2, terzo periodo del d.lgs. 36/2023.

ART. 19 REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO

E' ammesso procedere alla revisione dei prezzi al ricorrere delle circostanze previste dall'art. 60 comma 2 del D.lgs 36/2023.

ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del d.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di acquisto di crediti d'impresa, iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima dell'emissione del certificato o dei certificati di pagamento ai quali la cessione stessa afferisce.

La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non rifiutato dalla stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica del contratto medesimo.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 21 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

ART. 22 GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, c. 2 e 3, del d.lgs 36/2023 pari al @@@@ dell'importo contrattuale. (al 10 per cento se sopra soglia e sotto soglia importo massimo 5%)

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La stessa garanzia, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, c. 3, del d.lgs. 36/2023, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale @@@@ in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.

La stessa garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo c., del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della stessa garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La stessa garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 23 RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 106 c. 8 del d.lgs. 50/2016, l'Importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo e secondo periodo quando l'operatore presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al primo capoverso; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ART. 24 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 c. 10 d.lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

In caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Entro tale periodo l'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell'Appaltatore trattenendo l'importo dalle sue spettanze.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 con le seguenti modalità:

SEZIONE A DANNI ALLE OPERE DURANTE L'ESECUZIONE

Partita 1 Opere: somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.;

Partita 2 Opere preesistenti: somma assicurata non inferiore ad € 100.000,00;

Partita 3 Demolizione e sgombero: somma assicurata pari al 10% della somma indicata alla Partita 1 con il minimo di € 100.000,00

Partita 4 Macchinario baraccamenti ed attrezzature di cantiere di proprietà dell'assicurato o di cui l'assicurato debba rispondere, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, secondo il valore da questa indicato

Sono inclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina;
- b) trombe, uragani, bufere e simili fenomeni atmosferici, neve;
- c) inondazioni e/o allagamenti;
- d) atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- e) terremoto;
- f) frane, smottamenti;
- g) derivanti da errori di progettazione o di calcolo; restano esclusi: i danni alla parte

dell'opera direttamente affetta da detti errori ed i costi per la loro eliminazione, i costi per variazioni del progetto per l'eliminazione di detti errori.

SEZIONE B COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. DURANTE L'ESECUZIONE

RC verso Terzi

Il massimale sarà non inferiore al 5 (cinque) per cento dell'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 di €.

La polizza deve dare atto che sono considerati terzi anche i dipendenti dei subappaltatori e fornitori, i consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante, nonché il personale della Stazione appaltante (rappresentanti autorizzati all'accesso al cantiere, responsabili della direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori in corso d'opera) occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere.

RC verso prestatori di lavoro

A deroga di quanto disposto dallo Schema Tipo 2.3, la polizza deve prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e non dipendenti nonché verso i prestatori di lavoro degli altri partecipanti ai lavori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da persona della quale l'impresa debba rispondere.

Il massimale sarà non inferiore ad € 2 (due) milioni per sinistro ed 1 (uno) milione per persona.

In alternativa l'Appaltatore è tenuto a dimostrare l'esistenza e l'operatività di propria polizza a copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con le condizioni minime sopra indicate.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, le stesse non sono opponibili alla Stazione appaltante restando a carico dell'Appaltatore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L'ESECUZIONE

ART. 25 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, per quanto applicabile, al generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- 1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 2) i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuità degli scoli delle acque.

- 3) La richiesta di autorizzazione preventiva all'Ente competente (Comune, Provincia, A.N.A.S. ecc.) per l'occupazione con ponteggi del suolo pubblico o, nel caso di installazione di ponteggi su di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione preventiva di occupazione del suolo al proprietario.
- 4) La richiesta di autorizzazione preventiva all'Ente competente (Comune, Provincia, A.N.A.S. ecc.) per l'esecuzione di scavi o manomissioni del suolo pubblico o, nel caso di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione preventiva dal proprietario. Copia dell'autorizzazione deve essere consegnata alla Direzione Lavori. Il ripristino dello scavo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'Ente competente, con lo stesso grado di finitura esistente prima dell'intervento, o nel caso di proprietà di terzi dalla Direzione Lavori. In quest'ultimo caso l'Appaltatore, a lavori ultimati, dovrà farsi rilasciare dichiarazione liberatoria da parte del proprietario dell'area.
- 5) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- 6) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 7) La custodia nel cantiere, sia di giorno che di notte, di tutti i manufatti ed i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Ente Appaltante. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/1982 l'eventuale guardiania dovrà essere affidata ad una guardia particolare giurata ed il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione Lavori.
- 8) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione e di assistenza, arredati ed illuminati in funzione delle richieste della Direzione Lavori.
- 9) La consegna, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti e prodotti, previsti o necessari all'esecuzione dell'opera.
- 10) L'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 8 del capitolato generale d'appalto.
- 11) L'effettuazione delle opere richieste dagli Enti competenti per lo spostamento definitivo e/o provvisorio di cavi (elettrorodotti, linee telefoniche) o tubazioni (gasdotti, acquedotti, fognature e rogge) interessanti l'area di intervento e interferenti con l'attività di cantiere o con le opere da realizzare.
- 12) La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti e dalla Direzione Lavori a scopo di sicurezza.
- 13) La fornitura di robusti cartelli, delle dimensioni di 3x2 metri circa, riportanti il testo prescritto dalla Direzione Lavori, aggiornato periodicamente.
- 14) Il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, l'uso parziale o totale di ponti di servizio, di impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state affidate direttamente dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto. L'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 15) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
- 16) Gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico

dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante.

- 17) La manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta della Direzione Lavori la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino.
- 18) La consegna alla Stazione Appaltante, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo dei componenti usati per i lavori, da precisare da parte della Direzione Lavori con opportuno ordine di servizio, che verrà liquidato con i prezzi unitari di contratto.
- 19) Il consentire l'uso anticipato dei locali richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che possano derivare alle opere stesse.
- 20) La predisposizione dell'alloggio campione, appena possibile, onde ottenere l'approvazione della Direzione Lavori per l'esecuzione delle opere di finitura.
- 21) Lo sgombero, entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere dai materiali, dai mezzi d'opera e dagli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori. La pulizia completa dei locali di tutti gli alloggi, compresi i vetri, i pavimenti e gli apparecchi igienici, e delle parti comuni.
- 22) La trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08.

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unità immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di ristrutturazione all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecnico dell'Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizzazione dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del sopralluogo sarà redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e possibilmente anche dai terzi interessati.

ART. 26 - VERIFICHE ISPETTIVE

Il cantiere è soggetto a verifiche ispettive ai sensi della norma ISO 9001:2015.

Potranno essere pertanto compiuti sopralluoghi di verifica, anche senza preavviso, da personale incaricato dalla Stazione Appaltante o dall'Organismo di certificazione, al fine di riscontrare evidenze oggettive comprovanti la rispondenza dell'attività svolta rispetto ai requisiti di legge e a quelli imposti dal contratto, nonché la rispondenza dell'attività al sistema di qualità ed al piano dei controlli, come specificato nella parte descrittiva del presente capitolato speciale d'appalto.

Nel corso del sopralluogo, l'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione dei verificatori tutto il materiale richiesto e facilitare il sopralluogo del cantiere e l'ispezione procedendo, se necessario, anche a soste momentanee delle lavorazioni in corso

ART. 27 SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nell'appalto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

La stazione appaltante provvederà alla verifica delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro I del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

Ai fini del presente articolo, costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto

stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del concorrente, secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro I del d.lgs. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi forniture che si intende subappaltare.

e) l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, al deposito presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, recante a pena di nullità l'importo e i termini di esecuzione delle opere subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

f) l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

h) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. I termini di cui sopra sono ridotti della metà per subaffidamenti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a € 100.000,00.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, per tutti i subaffidamenti, la documentazione prevista e richiesta dalla Stazione appaltante, e di attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante prima dell'inizio delle attività lavorative in subaffidamento.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119, c. 5, del d.lgs. 36/2023.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) quando la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, cottimisti nonché ai fornitori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di correttezza contributiva attestata mediante modello DURC di data non anteriore a tre mesi che certifichi la regolarità della ditta subappaltatrice.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato, allegato contrattuale, si obbliga a chiedere alla Stazione Appaltante preventiva autorizzazione (previa trasmissione della documentazione richiesta) anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie, pur se non rientranti nella definizione di subappalto:

- trasporto di materiale a discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo,
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- guardiania del cantiere.

La mancata richiesta della suddetta autorizzazione comporta l'applicazione di una penale nella misura dall'1% al 5% del valore del contratto a discrezione del Responsabile Unico del Progetto. Il reiterarsi delle suddette mancate richieste si configura quale inadempimento contrattuale grave anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto d'appalto in danno dell'Appaltatore e l'escussione della cauzione definitiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettera a) e c) del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, c. 5 del d.lgs 36/2023.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/16.

Il direttore dei lavori e il responsabile unico del progetto, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui agli artt. 88 e seg. del d.lgs. 81/2008 s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 25 del D.L. 4/10/2018 n. 113 (c.d. "Decreto Sicurezza") (l'appaltatore che concede le opere in subappalto senza autorizzazione è ora punito con la **reclusione da 1 a 5 anni** e con la

multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo).

La Stazione appaltante non emetterà pagamenti per le quote corrispondenti alla differenza tra i subappalti autorizzati e correttamente realizzati, e le fatture quietanzate consegnate alla Direzione Lavori.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui in precedenza, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente é una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del presente capoverso.

Il pagamento dei subappaltatori e dei subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori deve avvenire conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3 della l. 136/2010 s.m.i. mediante bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, registrati su conti correnti dedicati.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato.

La procedura di presentazione e autorizzazione al subappalto verrà svolta in modalità telematica.

ART. 28 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:

- a) L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore a @@@@ per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- b) l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale;
- d) l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- e) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Qualora al responsabile unico del progetto pervenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dello stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 29 VARIAZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore non può per nessun motivo variare di sua iniziativa gli ordini di servizio. Qualora ritenesse opportuno eseguire opere o fornire materiali diversi da quanto indicato nell'ordine di servizio, dovrà tempestivamente informare la Direzione Lavori astenendosi, in assenza di esplicita autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle variazioni proposte.

Salvo i casi di urgenza, prestazioni o forniture di materiali non previste dovranno essere richieste mediante preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

La mancanza di detta preventiva approvazione comporterà la facoltà insindacabile della Stazione appaltante di accettare le suddette prestazioni o forniture, ed in tal caso si provvederà alla loro liquidazione in base ai prezzi contrattuali. In caso contrario l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento di aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 94 dlgs 36/2023;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i., oppure sopravvenienza di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;
- m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- n) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12;
- o) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i.;
- p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR XI/1751 del 17/06/2019;
- s) il presente contratto per opere edili potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa convenzione centralizzata da parte dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) per opere di pari contenuto e destinazione merceologica. Al verificarsi di tale evenienza all'Operatore economico verranno liquidate le opere regolarmente eseguite sino a quel momento. L'Operatore economico non avrà diritto ad altro compenso, risarcimento o somma di denaro.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 31 NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 88 e seg. del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 88 e seguenti, del d.lgs. 81/2008, s.m.i., l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assistenziali.

Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di @@@@, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

A decorrere dal 2° periodo di paga le copie dei versamenti da produrre, dovranno essere della Cassa Edile di Brescia.

ART. 32 PIANI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008 s.m.i.. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs 81/2008 s.m.i., successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano di sicurezza in fase di progettazione, predisposto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i cantieri nei quali intervengono più imprese, anche non contemporaneamente, costituisce elaborato contrattuale a disposizione dell'impresa aggiudicataria.

Per i cantieri nei quali è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare i relativi dati, ai soggetti indicati dalla stazione appaltante, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, utilizzando lo schema riportato nell'allegato A "FAC-SIMILE *mail* sicurezza".

In presenza di interventi urgenti od urgentissimi, la ditta aggiudicataria deve intervenire, nei tempi previsti, per le relative attività, con propri dipendenti, segnalando se necessario, con il citato modello A, i dati riferiti alla presenza anche non contemporanea di ulteriori imprese, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi.

L'Appaltatore dovrà uniformarsi, armonizzando il proprio piano operativo di sicurezza al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del d.lgs. 81/2008 s.m.i. ove previsto. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i..

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il piano di cui al comma 2 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

L'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per l'esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

La predisposizione dei piani di sicurezza è subordinata al rispetto del regolamento sui contenuti minimi degli stessi, ex DPR 222/2003 s.m.i..

Per le lavorazioni che necessitino di ponteggio, è fatto obbligo alla ditta esecutrice di predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS), ai sensi del d.lgs. 8/7/2003 n. 235 s.m.i..

ART. 33 RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Il legale rappresentante dell'impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto (in seguito direttore di cantiere). Il legale rappresentante dell'impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il direttore di cantiere dovrà essere costantemente presente in cantiere, costituirà il riferimento per la direzione lavori, per il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e risultare ben visibile, fra numeri telefonici di emergenza, da affiggere in cantiere.

Il direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:

- Progetto esecutivo dell'opera;
- Comunicazione di inizio lavori al Comune;
- Notifica preliminare aggiornata;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
- I Piani operativi di sicurezza (POS) sia dell'impresa che di tutti i soggetti autorizzati all'attività nel cantiere;
- Verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici
- Denuncia impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche all'ISPESL e all'ASL (opp. ARPA);
- Documentazione tecnica delle macchine e attrezzature (libretti d'uso e manutenzione, marcatura e/o dichiarazione CE di conformità)
- Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi di verbali di verifica periodica e omologazione ISPESL
- Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e relazione tecnica del fabbricante
- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio
- Attestato del Corso di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio)
- Contratti dei subappalti con le ditte esecutrici delle varie opere
- Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- Verbali relativi alle visite ispettive effettuate in cantiere
- Permesso di Costruire o suo sostitutivo completo di elaborati grafici originali e di eventuale variante approvata;
- Denuncia al competente Comune delle strutture con relativi elaborati;
- Relazione ex L.10/91 inerente l'isolamento del fabbricato e gli impianti;
- Giornale dei Lavori;
- Registro delle Presenze.

Il direttore di cantiere dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui pratica preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza, trattamento retributivo, versamenti contributivi, ritenute fiscali e numero di posizione nel Libro Unico del Lavoro. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.

La Direzione Lavori e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere, anche verificando le tessere di riconoscimento di cui gli stessi dovranno essere dotati, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L.136/2010 s.m.i., ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della

Direzione Lavori e/o del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile di Brescia alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.

La Direzione Lavori e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 34 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

La Direzione Lavori ordinerà all'Impresa di procedere gratuitamente al rifacimento di interventi che siano stati mal eseguiti, o che dimostrino nel tempo difetti causati da negligenza, grave imperizia o non adeguatezza dei materiali impiegati.

Tale impegno dell'Impresa sussiste anche per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, fatti comunque salvi i termini previsti dal Codice Civile per i difetti delle opere.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante, sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (trascorsi due anni dall'emissione degli stessi) decorrerà il periodo di gratuita manutenzione, consistente nel mantenimento dell'opera nello stesso stato in cui si trovava al momento della consegna.

Trova applicazione l'art. 229 comma 3 del Regolamento circa i vizi costruttivi dell'opera.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potranno essere eseguiti direttamente, addebitandone la spesa all'Appaltatore.

ART. 35 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

CAPO 10 – CONTROVERSIE E NORME FINALI

ART. 36 CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 210 d.lgs. 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai c. da 2 a 6 dello stesso art. 210.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del precedente capoverso, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione di cui all'art. 212 del d.lgs. 36/2023.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del primo c. e l'Appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Brescia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 37 IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- 1) le spese contrattuali e le spese per le pubblicazioni sulla stampa del bando e dell'avviso di aggiudicazione del presente appalto;
- 2) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;
- 3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Allegato: A

FAC-SIMILE *mail* sicurezza

DATI da inviare con PEC *posta elettronica certificata*
2 giorni LAVORATIVI prima dell'inizio lavori.

Comunicazione dati per svolgimento attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per cantiere nel quale è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese.

Pratica n°

Indirizzo intervento:.....

Descrizione intervento:

Imprese che interverranno, oltre alla sottoscritta:

..... subappaltatore per opere

..... subappaltatore per opere

..... subaffidatario (<2%) per opere.....

I lavori saranno eseguiti nei tempi indicati da ALER nel fax d'incarico.

I lavori, contrariamente a quanto indicato da ALER nel fax d'incarico, avranno inizio ile termineranno il.....

Impresa

Allegato al CSA/PSC